



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.9 del 31/01/2014

OGGETTO: TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO. RICONSO PENNISI ANGELO C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

L'anno duemilaquattordici addi trentuno del mese di gennaio alle ore 13:15, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	assente

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 10 del 28 gennaio 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Caterina Cavallaro, con studio in Rometta via San Cono;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare l'Avv. Caterina Cavallaro affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 10 DEL 28/01/2014

Oggetto :

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO. RICONSO PENNISI ANGELO C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

Testo Proposta:

Premesso:

Che, in data 13 febbraio 2013, prot. n. 1976, è stato notificato a questo Ente un ricorso innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, promosso dall'Avvocato Antonino Gazzara in rappresentanza del Sig. Pennisi Angelo, per il riconoscimento del presunto credito vantato da quest'ultimo nei confronti del Comune di Rometta a titolo di indennità per le missioni dallo stesso effettuate fuori sede nell'anno 2010;

Ritenuto doveroso costituirsi in giudizio, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Considerato:

Che per la costituzione nel suddetto giudizio è necessario "ex lege" il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 140/2012) decurtati del 30%;

Visto il D.L. 19/12/2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014.

Visto l'art.163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;


Visto lo Statuto comunale;

SI PROPONE

1. **Approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta



IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO. RICONSO PENNISI
ANGELO C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 29/01/2014

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 29/01/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

ASA
Contarso

STUDIO LEGALE
GAZZARA
Via N. Fabrizi n. 87 - Tel. 090 718454
98123 MESSINA

COPIA 05
2008/012

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Ricorso per

Il geom. **PENNISI Angelo** nato a Messina il 02.01.1954 (C.F.: PNN NGL 54A02 F158X), residente in Venetico Marina (ME), Via Nazionale n.9/A, elettivamente domiciliato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'avv. Antonino GAZZARA (CF: GZZ NNN 48L18 F158X - Fax 090 6781078 - PEC: avvantoninogazzara@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

- **ricorrente** -

contro

Il **COMUNE DI ROMETTA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Rometta, Piazza Margherita

- **resistente** -

* * * * *

Fatto

Il geom. Angelo Pennisi è dipendente del Comune di Rometta, con la qualifica di funzionario tecnico, Cat. "D", posizione economica "D4".

Nell'anno 2010, l'odierno ricorrente, nell'espletamento dei compiti (peritali ed ispettivi) inerenti le mansioni dallo stesso svolte, ha dovuto effettuare numerose missioni fuori sede, tutte regolarmente autorizzate dal Comune di Rometta, recandosi con mezzo proprio e a proprie spese nei luoghi espressamente indicati.

Per le missioni di servizio svolte il Pennisi non ha ricevuto alcuna indennità, nonostante le richieste formalmente inoltrate al Comune di Rometta.

Tra l'altro, in esito alla raccomandata inviata dal Pennisi in data 17.03.2012

PROCURA

Nomino mio procuratore e difensore nel presente giudizio l'avv. Antonino GAZZARA, con ogni facoltà di legge. Eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, Via N. Fabrizi n.87. Autorizzo il trattamento dei dati personali ex art. 13 D. lgs. n. 196/03.

VERA LA FIRMA

(avv. Antonino Gazzara)

COPIA

STUDIO LEGALE GAZZARA
98123 MESSINA - VIA NICOLA FABRIZI N. 87 - TEL. 090718454 - FAX 090 674548

(registrata con prot. n. 3402 del 20.03.2012), il Comune di Rometta, con nota prot. n. 3749 del 27.03.2012, ha comunicato che *"... le due determine n. 347 e 44 ... effettivamente proposte dal Responsabile A.S.A.T.I., non hanno ottenuto il visto di copertura finanziaria del competente Ufficio e vanno pertanto considerate mai adottate, mai pubblicate e quindi totalmente inefficaci nei confronti di terzi."*

Nella stessa missiva, il Comune di Rometta ha altresì evidenziato che *"... con Legge Finanziaria 2006 è stata abolita l'indennità di missione e poi con D.Lgs. 78/2010, a partire dal giugno 2010, è stata abolita anche l'indennità chilometrica per i dipendenti che utilizzano il mezzo proprio."*

Alla suddetta comunicazione, il Pennisi, con raccomandata del 30 Marzo 2012, ha risposto ribadendo che *"...gli importi richiesti si riferiscono a missioni effettuate fuori sede dal Pennisi, con mezzo proprio, sempre previa regolare autorizzazione del Comune di Rometta. In ogni caso si tratta di missioni svolte prevalentemente nell'arco temporale antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, e, quindi, prima della riferita abolizione dei rimborsi e dell'indennità chilometrica per i dipendenti che utilizzano il mezzo proprio di trasporto."*

Ad oggi, tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, il Comune di Rometta non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pari ad € 965,35), costringendo il Pennisi a ricorrere all'Autorità Giudiziaria per far valere le proprie ragioni.

Diritto

Le argomentazioni addotte dal Comune di Rometta si basano su un'errata e fuorviante interpretazione della normativa in materia, volta a negare la

diretta imputabilità all'Ente Comunale delle somme dovute.

Controparte, infatti, vorrebbe far gravare sul dipendente tutti gli oneri sostenuti nell'esercizio di attività lavorative proprie dell'Ente.

Nella realtà, in un'ottica costituzionalmente orientata nonché nel rispetto della normativa in materia, le spese sostenute dal personale dipendente nell'espletamento delle missioni effettuate fuori sede devono gravare non già sul lavoratore ma sul datore di lavoro, quale soggetto che trae un effettivo vantaggio dalle trasferte.

Nel caso di specie, le prestazioni lavorative svolte dal Pennisi con l'utilizzo del mezzo proprio non sono state di certo eseguite arbitrariamente dal ricorrente, bensì in adempimento di precise autorizzazioni del Responsabile dell'Area dei Servizi Ambiente, Territorio ed Infrastrutture del Comune di Rometta.

A conferma e riprova di ciò si pongono gli ordini di missione e le determinazioni comunali aventi ad oggetto proprio la liquidazione delle missioni effettuate dal personale dipendente Area S.A.T.I., di cui fa parte il geom. Pennisi.

Al proposito, è opportuno evidenziare come la questione per cui è causa, abbia dato luogo a diverse difficoltà nella prassi, in particolare con riferimento all'applicazione del d.lgs. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*.

Sul punto, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5701 del 22/03/2004, ha espressamente stabilito che *"il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria,*

allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa.". Tale pronuncia appare di notevole interesse, laddove si consideri che se persino il tempo che il lavoratore impiega per recarsi sul posto di lavoro deve essere considerato come tempo lavorativo, a fortiori deve esserlo anche la missione regolarmente autorizzata, nonché il tempo impiegato per raggiungere le sedi di lavoro.

Ma la giurisprudenza si è in più occasioni pronunciata in materia e numerose sono le decisioni da prendere in considerazione.

Con delibera della Corte dei Conti n. 119 del 3 Dicembre 2010, la Sezione regionale della Liguria ha deferito alle Sezioni riunite di controllo una questione di particolare rilevanza in ordine all'esatta portata applicativa dell'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, hanno evidenziato come *"... le norme richiamate prevedono la possibilità per il personale che svolge funzioni ispettive e per il restante personale di utilizzare, previa autorizzazione, il mezzo proprio, per gli spostamenti nell'ambito provinciale e le modalità di calcolo dei rimborsi spettanti."* La Corte dei Conti ha, in particolare, focalizzato l'attenzione su un passaggio di notevole rilevanza ai fini della risoluzione della presente causa, stabilendo che *"... ritenuto ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio, la valutazione in ordine alla convenienza circa l'utilizzo dello stesso non può portare ad una traslazione del costo a carico del dipendente con conseguente indebito arricchimento per l'Amministrazione. Al riguardo, queste Sezioni riunite*

ritengono che, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 6, comma 12, del decreto legge, n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio ...".

Spesso, inoltre, sono state le stesse Pubbliche Amministrazioni a richiedere chiarimenti circa il comportamento da tenere in caso di missioni e trasferte e, in particolare, circa il computo dei rimborsi delle spese sostenute dai propri dipendenti.

In materia si è pronunciato anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - con circolare n. 36 del 22 Ottobre 2010, resasi necessaria a seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, in tale circolare "... si ritiene di poter convenire sull'esclusione della disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo".

Tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 "... il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi".

In merito a tale ultimo aspetto è importante una circolare con la quale l'INPS ha tracciato le linee guida per l'interpretazione e l'applicazione della normativa in materia. In particolare, con la circolare n. 11 del 24/01/2011, l'INPS ha stabilito che *"... In attuazione della circolare ministeriale considerate le tipologie di attività istituzionale dell'Inps, si ritiene che alle attività ispettive in senso stretto (vigilanza ordinaria e straordinaria) possano ragionevolmente essere assimilate tutte le analoghe attività di verifica, controllo, accertamento: ... attività di accesso ai cantieri per perizie, collaudi di opere e forniture; ... attività peritali per conto dell'Istituto (medici, tecnici e legali per le CTU); ..."*.

Alla luce di ciò, non sussistono dubbi circa la configurabilità delle prestazioni lavorative del Pennisi (perfettamente coincidenti con quelle delineate nell'elenco esemplificativo contenuto nella circolare INPS sopra indicata) nell'ambito dei *"compiti ispettivi"* menzionati dal decreto legge 78/2010.

Come se ciò non bastasse, il Comune di Rometta, attraverso espressi ordini di missioni, ha autorizzato le trasferte del Pennisi, prevedendo, in maniera palese, l'utilizzo del mezzo proprio.

È in virtù di tali autorizzazioni che sorge in capo al lavoratore il diritto, giuridicamente tutelabile nella forma più incisiva di diritto soggettivo, alla restituzione di quanto speso per far fronte alle missioni fuori sede.

Per i principi sopra espressi, secondo cui non spetta al lavoratore sopportare il carico economico delle attività lavorative, il Comune di Rometta è l'unico soggetto che deve sopportare le spese sostenute dal Pennisi per lo svolgimento di attività c.d. *"fuori sede"*.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il geom. Angelo PENNISI, come sopra rappresentato e difeso, chiede che

PIACCIA AL TRIBUNALE

Previi gli incombenti di rito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o difesa:

- 1) accogliere il presente ricorso, riconoscendo il credito (pari all'importo complessivo di € 965,35) vantato dal Pennisi nei confronti del Comune di Rometta a titolo di indennità per le missioni dallo stesso effettuate fuori sede nell'anno 2010;
- 2) conseguentemente, condannare il Comune di Rometta, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore del Pennisi dell'importo complessivo di € 965,35, a titolo di indennità per le missioni dallo stesso effettuate fuori sede nell'anno 2010, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- 3) con riserva di articolare i mezzi istruttori che si dovessero ritenere necessari in esito alla costituzione avversaria;
- 4) emettere ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale;
- 5) con vittoria di spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto.

Il valore del presente giudizio è di € 965,35 e ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa viene versato un contributo unificato dell'importo di € 18,50.

Messina, 20 dicembre 2012

(Avv. Antonino GAZZARA)

Depos. alla Cancelleria oggi 28/12/2012
IL COORDINATORE DI CANCELLERIA
FINO



TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Giudice del lavoro dott.ssa Laura Romeo
to il ricorso che precede ;
to l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

di udienza del 4.4.2014 ore 8.30, disponendo che copia del presente decreto
del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini
legge.

Messina, 26 gennaio 2013

Assistente Giudiziario
F.to Romeo Letteria

Il Giudice del Lavoro
F.to Laura Romeo

copia conforme dell'originale
per uso notifica
Messina 31/1/2013
Ass.te Giudiziario
Romeo Letteria

31/1

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 03/02/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/02/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 31/01/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 3/02/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 03/02/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale